

Contratto tra l'ASP di _____ e la Casa di Cura _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in _____ presso
i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di _____ con sede in _____

Sono presenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di _____

Partita Iva: _____ Codice Fiscale (se diverso dalla Partita Iva) _____

Rappresentata dal Direttore Generale Dr. _____ nato a _____

Il _____ munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina n. _____ del _____

e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

E

La Casa di Cura _____ (*indicare la ragione sociale*) **codice struttura**

(obbligatorio) _____ Partita Iva: _____ Codice Fiscale (se diverso

dalla partita iva) _____ con sede in _____

(Prov.: _____ CAP: _____) Via _____ n. _____ Rappresentata dal/la

Signor/a _____ Codice Fiscale: _____ domiciliato/a

per la carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di

dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
 - Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
 - Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni - oppure - si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di _____;

- c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;
- d) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro;

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera, in conformità al decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. _____ del _____ con il quale ha fissato i limiti massimi di spesa per le prestazioni sanitarie di ricovero per l'ospedalità privata erogabili dalle Case di Cura per l'anno 2020, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto

Premesso

- che lo strumento indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, secondo anche le peculiari esigenze derivanti dalla Programmazione Regionale e degli atti connessi e/o consequenziali, è dato dalla metodologia della fissazione dei tetti di spesa – e cioè di aggregati di risorse del Fondo sanitario regionale da destinare ai singoli comparti;
- che la Giunta regionale con delibera n. 218 del 27.6.2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122, adottato con DA n.476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018" approvato con DA n.2135 del 31/10/2017 e con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2019-2021" al vaglio dei Ministeri per l'approvazione;
- che la disciplina recata nel presente contratto assorbe in sé e sostituisce quella relativa al periodo dal 01/01/2020 alla data di sottoscrizione del presente contratto;
- che l'Azienda con nota di convocazione prot. n. _____ del _____ ha dato avvio al procedimento di negoziazione del budget individuale per l'anno 2020;

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, oggi AA.SS.PP., negoziano preventivamente con gli erogatori sanitari privati l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli finanziari di bilancio;
- il D.A. n. 955 del 2 aprile 2010 che ha classificato le strutture sanitarie pubbliche e private del SSR in tre diverse fasce (A, B, C);
- il D.A. n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i. concernente i controlli analitici delle cartelle cliniche (PACA);
- il D.A. n. 923 del 14 maggio 2013 con il quale è stato adottato a far data dal 1° giugno 2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di ricovero;

- il D.A. n. 924 del 14 maggio 2013 e s.m.i. con il quale è stato adottato a far data dal 1° giugno 2013 il nuovo tariffario per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
- il D.A. n. 954 del 17 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state determinate le tariffe per l'erogazione in Day Service e fissati i criteri di abbattimento delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatazza;
- il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 "Adeguamento della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n.70" e s.m.i.;
- il D.A. n. 631 del 12 aprile 2019, pubblicato nella GURS Parte I, n. 18 del 26 aprile 2019, con il quale è stato recepito il "Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021" ed è stato approvato e adottato il "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021";
- il DA n. _____/2021 con il quale vengono determinati gli aggregati di spesa per l'anno 2020 per l'assistenza ospedaliera da privato;

Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n. _____ del _____ dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

Art. 2

1. L'ammontare del budget indistinto attribuito alla Casa di Cura _____ per l'attività ordinaria di ricovero, ai sensi dell'articolo 2 del DA n. _____ del _____), per prestazioni erogate ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2020 in euro _____ comprensivo delle quote già assegnate alla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. L'ammontare del budget dedicato attribuito alla Casa di Cura _____ per gli interventi di trapianti di organo e tessuti (ai sensi dell'articolo 5 del DA n. _____ del _____) per prestazioni erogate ai pazienti residenti nel territorio regionale siciliano, è determinato per l'anno 2020 in euro _____:
 - a. PER TRAPIANTI (midollo osseo) € _____;
 - b. PER TRAPIANTI (Cornea) € _____.
3. La Casa di Cura non può erogare nel 2020 un volume di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o allo stesso assimilato che comporti un onere economico a carico dell'ASP maggiore del limite di spesa fissato nei commi precedenti, fermo restando che la Casa di Cura è soggetta all'osservanza della normativa nazionale e regionale in materia di appropriatezza dei ricoveri ospedalieri.
4. Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 4 del Decreto Legge del 19/05/2020, n.34 coordinato con la Legge di conversione 17/07/2020, n.77 come modificato ed integrato dall'art.19 *ter* del Decreto Legge 28/10/2020, n.137 convertito in Legge 18/12/2020, n.176, alle strutture sanitarie private accreditate col SSR che hanno sospeso l'attività programmata, sulla base di indicazioni regionali finalizzate al contenimento della pandemia da COVID-19 viene riconosciuto, fermo restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, a titolo di ristoro, per il periodo di sospensione, il 90% del budget relativo al suddetto periodo, tenuto conto della produzione mensile erogata e dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e preventivamente rendicontati dalla stessa struttura.

5. Le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale per l'attività ordinaria di ricovero, di cui al precedente punto 1, devono essere redistribuite, per motivate ed accertate esigenze, tra le strutture senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione del budget per l'anno successivo.

6. E' attribuito, per l'anno 2020, per le prestazioni da erogare ai pazienti in mobilità attiva extra regione (ai sensi dell'articolo 6 del DA n. _____ del _____), un budget di euro _____, determinato in proporzione alle prestazioni di bassa, media e alta complessità, rese in mobilità attiva nell'anno 2019 dalla Casa di Cura _____. Per il riconoscimento delle prestazioni erogate in mobilità attiva, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero della Salute in merito all'applicazione dell'articolo 25 della l.r. n.5/2009, comma 1 lett. f) e s.m.i...

Le Case di Cura sono tenute a produrre separatamente alle ASP le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale). La mancata evidenza separata della contabilizzazione comporterà la perdita automatica della remunerazione di tali prestazioni.

Ai sensi del presente contratto, le eventuali economie che si realizzino nell'ambito di ciascuna provincia, nei tetti di spesa per "extra regione" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che hanno registrato una maggiore produzione, in mobilità attiva extra regione, rispetto al budget assegnato.

7. Al fine di programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, così come definita dall'art.1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n.208, da erogare in favore di cittadini non residenti in Sicilia, è previsto un aggregato provinciale di euro _____ (ai sensi dell'articolo 7 del DA n. _____ del _____) da destinare esclusivamente alle prestazioni di *mobilità attiva di alta complessità*.

Art. 3

1. La Casa di Cura _____ trasmette all'Azienda Sanitaria Provinciale la fatturazione ed i correlati flussi garantendo l'allineamento del fatturato alle prestazioni effettivamente riconosciute ed economicamente liquidabili. L'invio dei dati e il loro allineamento sono condizione vincolante per la liquidazione delle prestazioni. Il mancato invio, comporterà la sospensione del pagamento delle prestazioni, rinviando a successive verifiche eventuali conguagli.

Art. 4

1. La remunerazione delle prestazioni alla Casa di Cura _____ avverrà sulla base del tariffario regionale vigente, e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare, se non espressamente previsto da provvedimenti regionali, aumento del limite di spesa di cui all'art. 2 del presente contratto.
2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2020 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti.
3. Le prestazioni eccedenti i limiti fissati per l'anno 2020 non potranno in alcun caso essere remunerate e ove fatturate, dovranno essere stornate con apposite note di credito di pari importo, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1.

Art. 5

1. A fronte delle prestazioni erogate, riconosciute e fatturate, l'ASP corrisponderà alla struttura privata _____ un importo non superiore al budget assegnato nell'anno 2020 detratta la quota corrispondente alle prestazioni inappropriate eventualmente non riconosciute nell'anno. Il diritto al pagamento del suddetto importo maturerà dalla data di avvenuta acquisizione da parte dell'ASP dei flussi delle prestazioni e delle relative fatture, nel rispetto degli obblighi normativi vigenti ai fini della liquidazione.
2. Per l'anno 2020, il conguaglio ed il pagamento del saldo, ove dovuto, sarà effettuato entro il 15 marzo 2021.
3. Ai fini della regolarità contabile, la liquidazione ed il pagamento del saldo annuale è subordinata al ricevimento da parte dell'ASP delle eventuali note di credito di rettifica richieste per effetto dei risultati dei controlli di regolarità delle prestazioni. In mancanza l'ASP provvederà a norma di legge ad emettere i relativi documenti fiscali di rettifica annuale, con l'obbligo di inviare il documento auto-emesso al soggetto contraente e all'Agenzia delle Entrate.

Art. 6

Le eventuali cessioni di credito a terzi, in forza del presente contratto, possono essere effettuate, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, soltanto in favore degli Enti Pubblici Previdenziali assistenziali ed assicurativi, decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della fattura. Negli altri casi le cessioni di credito a terzi dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ASP.

Art. 7

La Casa di Cura _____, in conformità a quanto prescritto dalla direttiva dell'Assessore regionale per la sanità 9 febbraio 2009, prot. n.1410, in materia di stipula di contratti, che si applica integralmente anche al presente atto, si impegna a:

- a) denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della stipula del contratto o nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza specificamente nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
- b) rispettare puntualmente la normativa in materia di contratti di lavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia previdenziale;
- c) rispettare integralmente le direttive assessoriali in materia di stipula dei contratti e precisamente prot. n. 1495 dell'11 febbraio 2009; prot. n. 2255 del 22 marzo 2010; prot. n. 3477 del 29 aprile 2010; prot. n.33084 del 28 settembre 2010 e prot. n. 38258 del 15 ottobre 2010;
- d) erogare le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991;
- e) ai sensi dell'articolo 1, comma 42, L. n. 190/2012, non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi a ex dipendenti di AA.SS.PP e Regione che abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- f) porre in essere, con adeguata diligenza e tempestività, ogni attenta valutazione sulla possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari e cautelari previsti dalla vigente contrattazione collettiva di riferimento, qualora un dipendente della struttura privata abbia riportato una condanna non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 15, comma 1, lett. a), della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i.. A tal fine la struttura sanitaria privata, avuta comunicazione certa della motivazione della sentenza, anche a seguito di comunicazione circostanziata da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, avvia le valutazioni entro una settimana comunicando comunque l'esito all'ASP entro e non oltre gg. 30 (trenta);

- g) comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Provinciale le eventuali variazioni della compagine sociale ai fini della verifica dei requisiti di legge;
 - h) garantire il suo inserimento nel sistema unico di prenotazione sia a livello provinciale sia a livello regionale;
 - i) rispettare gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 41, comma 6, del D.Lgs 14/03/2013, n.33 e s.m.i.;
 - j) rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al "Regolamento UE" (GDPR) n.2016/679.
1. La violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte in conformità a quanto previsto sub a), b), c), d, ed e) costituirà causa di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1455 e 1456 c.c., attesa l'importanza degli adempimenti richiesti e per come in tal senso espressamente convenuto.

Art. 8

L'Azienda Sanitaria Provinciale opererà un monitoraggio sull'attività erogata dalla Casa di Cura e sulla relativa spesa, oltre che sul rispetto delle condizioni previste dal presente contratto.

Art. 9

Con la sottoscrizione del presente contratto la Casa di Cura _____ accetta espressamente completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del tetto di spesa 2020, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto tali atti determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti, con la sottoscrizione del presente contratto, la suddetta Casa di Cura rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili avverso gli stessi.

Art. 10

Ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente contratto e/o di ogni altro rapporto della struttura Sanitaria privata _____ con il Servizio Sanitario Regionale è di competenza esclusiva del Giudice ordinario/ amministrativo che ha la giurisdizione sul territorio in cui ha sede l'Azienda sanitaria provinciale di _____ con espressa esclusione del ricorso ad eventuali clausole compromissorie contenute in precedenti atti sottoscritti tra le parti contraenti.

Art. 11

Le disposizioni e gli aggregati di spesa contenuti nel presente contratto afferenti all'anno 2020 potranno subire variazioni per effetto di eventuali modifiche dei fabbisogni assistenziali per l'anno in argomento, nonché a seguito di eventuali osservazioni rese dai Ministeri affiancanti sul D.A. n. _____ del _____ e/o sul presente contratto (Allegato "A").

Art. 12

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo, ove dovute, sono a cura e carico _____.

Letto, confermato e sottoscritto

La Casa di Cura / Legale Rappresentante della struttura.....

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del codice civile le clausole di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono specificamente approvati dalle parti.

La Casa di Cura / Legale Rappresentante della struttura.....

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di

Contratto tra l'ASP di _____ e la Casa di Cura _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, in _____ presso i locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di _____ con sede in _____

Sono presenti

L'Azienda Sanitaria Provinciale di _____

Partita Iva: _____ Codice Fiscale (se diverso dalla Partita Iva) _____

Rappresentata dal Direttore Generale Dr. _____ nato a _____

Il _____ munito dei necessari poteri come da Decreto di nomina n. _____ del _____

e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede dell'Azienda medesima

E

La Casa di Cura _____ (*indicare la ragione sociale*) **codice struttura**

(obbligatorio) _____ Partita Iva: _____ Codice Fiscale (se diverso dalla partita

iva) _____ con sede in _____ (Prov.: _____ CAP: _____) Via

_____ n. _____ Rappresentata dal/la

Signor/a _____ Codice Fiscale: _____ domiciliato/a per la

carica presso la sede della struttura, il/la quale, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 T.U. n. 445/2000 e s.m.i., dichiara:

- a) di intervenire al presente atto in qualità di rappresentante legale del soggetto contraente, come attestato dalla seguente documentazione allegata al presente atto:
 - Certificato della C.C.I.A.A. recante la composizione del Consiglio di Amministrazione e i poteri di rappresentanza - oppure - copia autentica dello statuto vigente e del verbale dell'Assemblea dei Soci di conferimento dei poteri agli Amministratori;
 - Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale;
- b) che il soggetto contraente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nessuno di tali procedimenti è stato avviato ai suoi danni - oppure - si trova in stato di insolvenza ed è pertanto sottoposto a procedura di _____;
- c) di essere in regola con la normativa in materia di antinfortunistica, impiantistica e sulla tutela dell'igiene e della salute e di sicurezza sul lavoro;
- d) di rispettare gli obblighi normativi vigenti a carico dei datori di lavoro;

Per

Regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture private accreditate, che hanno messo a disposizione i posti letto accreditati e contrattualizzati limitatamente al periodo di emergenza, per pazienti trasferiti da pronto soccorso o da ospedali pubblici, per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia, in conformità al decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana n. _____ del _____ con il quale ha fissato i criteri di spesa per le prestazioni sanitarie di ricovero per l'ospedalità privata erogabili dalle Case di Cura per l'anno 2020, ed ha emanato anche il relativo schema contrattuale, cui si uniforma il presente contratto

Premesso che

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i. è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 ha stabilito i *"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- l'art. 1, comma 1, della citata Ordinanza n. 630/2020 ha disposto che lo stesso Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha assicurato il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza in rassegna *"anche avvalendosi di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*;
- con il Decreto n. 626 del 27 febbraio 2020, a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile quale Coordinatore degli interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 630/2020, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Soggetto Attuatore, in particolare in forza dell'art. 1, comma 1, della predetta Ordinanza n. 630/2020;
- l'art. 1 comma 3, del suddetto D.C.D.P.C. n. 626/2020 ha individuato che *"il Soggetto Attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati può avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 e successive Ordinanze, al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei procedimenti"*;
- tramite le ulteriori Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020 sono stati stabiliti *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito in Legge 5 marzo 2020, n.13, ha sancito *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19"*;
- il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'8 marzo 2020 e il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 64 dell'11 marzo 2020, hanno sancito *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato in G.U.R.I. n. 62 del 9 marzo 2020, ha stabilito ancora *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- l'art. 3, comma 1 del Decreto-Legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha stabilito *"Misure di potenziamento del S.S.N. e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, ed inoltre che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'art. 45 comma 1-ter, del Decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019, convertito, con modificazioni dalla L. n. 157 del 19 dicembre 2019;

- l'art. 3, comma 4, ha previsto che i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessino di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i.;
- l'Assessorato Regionale della Salute con protocollo sottoscritto in data 16/03/2020 con l'A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS "ISMETT" e Ospedale "Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli" di Palermo, all'art. 3, comma 2 ha previsto che *"le prestazioni effettuate dagli operatori, per conto dell'Ospedale pubblico, ove erogate oltre il budget annuale assegnato dalle AA.SS.PP. agli Erogatori, saranno oggetto di contratto aggiuntivo, in deroga alle disposizioni vigenti e a valere sul fondo per l'emergenza nazionale"*;
- con l'Accordo Quadro del 30 marzo 2020 (come integrato dall'appendice dell'8 aprile 2020) tra la Regione Siciliana e l'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata (AIOP Sicilia) sono stati regolamentati i rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza COVID-19;

Le parti come sopra individuate,

Visti

- l'art. 8/quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 28 ed, in particolare, il comma 6 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il quale dispone che i direttori generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali, oggi AA.SS.PP., negoziano preventivamente con gli erogatori sanitari privati l'ammontare delle prestazioni erogabili per conto del servizio sanitario regionale nei limiti dei budget predeterminati dalla Regione, tenendo conto della qualità delle prestazioni erogate, della programmazione regionale, del fabbisogno di assistenza individuato dalla Regione e dei propri vincoli finanziari di bilancio;
- lo stato di grave emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19 che ha determinato un aggravio di richieste assistenziali a carico delle strutture pubbliche e degli operatori sanitari che vi operano, in particolare in ambito di prestazioni sanitarie essenziali per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- il protocollo tra l'Assessorato Regionale della Salute e l'A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS "ISMETT" e Ospedale "Buccheri La Ferla – Fatebenefratelli" di Palermo, sottoscritto in data 16/03/2020 da AIOP, con il quale sono stati regolamentati i rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza COVID-19. In particolare, i ricoveri erogati per pazienti trasferiti da pronto soccorso o da ospedali pubblici, per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia, ove la struttura va fuori budget, saranno oggetto di contratti aggiuntivi con la ASP territorialmente competente ed i cui oneri graveranno sulle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;
- l'Accordo Quadro del 30 marzo 2020 (come integrato dall'appendice dell'8 aprile 2020) tra la Regione Siciliana e l'Associazione Italiana dell'Ospedalità Privata (AIOP Sicilia);
- la Deliberazione n. 160 del 7 maggio 2020 *"Emergenza da COVID-19 – Schema di Accordo Quadro per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale – Approvazione"* con la quale la Giunta Regionale approva la proposta dell'Assessore della Salute sullo schema di Accordo Quadro per l'acquisto di prestazioni ospedaliere da erogatori privati;
- il DA n. ____/2021 con il quale vengono determinati gli aggregati di spesa per l'anno 2020 per l'assistenza ospedaliera da privato;
- l'art.18 del DA n. ____/2021 che stabilisce che i ricoveri erogati dalle strutture private accreditate, che hanno messo a disposizione i posti letto accreditati e contrattualizzati limitatamente al periodo di emergenza, per pazienti trasferiti da pronto soccorso o da ospedali pubblici, per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia, ove la struttura va fuori budget, sono oggetto di contratti aggiuntivi con la ASP territorialmente competente, ed i cui oneri graveranno sulle risorse previste per le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27;

Stipulano quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto e si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le regole contenute nel D.A. n. _____ del _____ dal quale il presente contratto trae origine e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.

Art. 2

Formano oggetto del presente contratto le prestazioni sanitarie rese nell'anno 2020 dalla Casa di Cura firmataria, in esecuzione dell'art. 3 del protocollo d'intesa sottoscritto il 16 marzo 2020 tra Regione Sicilia e AIOP Sicilia, per accogliere pazienti trasferiti da pronto soccorso o da ospedali pubblici, non affetti da Covid-19, per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia.

Art. 3

Secondo quanto disciplinato nel richiamato accordo negoziale del 16 marzo 2020, per le prestazioni rese e rendicontate all'ASP _____ dalla Casa di Cura _____ erogate oltre il budget, si riconosce, limitatamente ai pazienti trasferiti da pronto soccorso o da ospedali pubblici, per decongestionare questi ultimi a causa della pandemia, l'importo di euro _____, a valere sul fondo per l'emergenza Covid-19 art. 3, comma 3, D.L. 18 del 17 marzo 2020.

Art. 4

Il presente contratto va comunque etero-integrato, oltre che con le norme e gli atti richiamati nella superiore premessa, con tutte gli altri vigenti e che sopravverranno in materia di promanazione delle Autorità centrali e locali – comprese in particolare quelle Regionali.

Art. 5

Per ogni controversia relativa al presente contratto, non attribuita alla Giurisdizione Amministrativa, il Foro esclusivo del Giudice Ordinario è quello di _____.

Art. 6

Le parti si impegnano a rispettare le norme in materia di protezione e trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 20/06/2003, come modificato dal D. Lgs. N. 101/2018 – Codice della Privacy -. Tutti i dati e le informazioni di cui alla presente convenzione dovranno essere utilizzati esclusivamente ai fini istituzionali e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

La Casa di Cura / Legale Rappresentante della Struttura _____

Il Direttore Generale
dell'Azienda Sanitaria Provinciale di _____